



cf. 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

approvato con delibera di Consiglio n° 1563 del 02/10/2017

Natura e funzione del Regolamento

Il presente Regolamento è un atto di autoregolamentazione, esprime effetti nell'ambito deontologico, e:

- in assenza del Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 4 del DPR n. 328 del 05.06.2001 pubblicato sul suppl. 212 della G.U. n. 190/17.08.2001;
- in conformità di quanto disposto dal R.D. n. 2537/23.10.1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" che all'art. 42 recita "Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni", disciplina le funzioni, le attività e le procedure - nei successivi articoli specificati - da osservarsi da parte del Consiglio, dell'Assemblea e degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.

Inoltre, il Regolamento specifica, quanto al riguardo è già stabilito:

- nella Legge n. 1395/24.06.1923 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti" (d'ora in avanti "1395");
- nel già citato R.D. n. 2537/23.10.1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" (d'ora in avanti "2537");
- nella Legge n. 897/25.04.1938 (d'ora in avanti "897");
- nel D.Lgs. n. 382/23.11.1944 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali" (d'ora in avanti "382");
- nella Legge n. 536/03.08.1949 (d'ora in avanti "536");
- nel D.P.R. n. 328 del 05.06.2001 pubblicato sul suppl. 212 della G.U. n. 190/17.08.2001 "Regolamento attuativo dell'art. 1 della Legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato delle professioni di ingegnere, nonché della disciplina del relativo ordinamento" (d'ora in avanti "2001");
- nel D.P.R. n. 169 del 08.07.2005 pubblicato sulla G.U. n. 198/26.08.2005 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali" (d'ora in avanti "169") e loro successive integrazioni e modificazioni.

Nell'articolato, in presenza di antinomie normative, stante la pluralità delle fonti che sono state ritenute comunque esprimere pari forza giuridica, è stato adottato il principio della "lex posterior" considerato il carattere integrativo dei provvedimenti che si sono susseguiti.

ARGOMENTI

TITOLO I	CONSIGLIO DELL'ORDINE STRUTTURA ED ATTRIBUZIONI
TITOLO II	CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
TITOLO III	FUNZIONI ISTRUTTORIE – ORGANIZZAZIONE DI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO – COMITATI SCIENTIFICI
TITOLO IV	QUOTA ASSOCIATIVA - SPESE RIMBORSABILI - ATTIVITÀ FUORI SEDE - USO SALA CONFERENZE
TITOLO V	ASSEMBLEA
TITOLO VI	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI OGNI ANNO
TITOLO VII	INFORMAZIONE E TRASPARENZA

TITOLO I – Consiglio dell’Ordine
STRUTTURA ED ATTRIBUZIONI

Art. 1. Attribuzioni del Consiglio, composizione e funzionamento

1. Le attribuzioni, la composizione e il funzionamento, in assenza del Regolamento di cui al terzo comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i., sono rispondenti a: art. 5 della Legge n. 1395/1923; artt. 29, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42 del R.D. n. 2537/1925; artt. 1, 2, 7, 15, 16, 17 del D. Lgs n. 382/1944; artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 169 del 08/07/2005.
2. Il Consiglio si insedia su convocazione del Consigliere eletto che ha maggiore anzianità di iscrizione all’Albo ed al quale il Presidente del Seggio ha trasmesso l’esito dello scrutinio.
3. La composizione del Consiglio contempla le seguenti cariche istituzionali:
 - Il Presidente;
 - Il Consigliere Segretario;
 - Il Tesoriere.
4. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente tra i Consiglieri iscritti nella sezione A dell’Albo. Nella medesima riunione il Consiglio elegge il Segretario ed il Tesoriere tra i Consiglieri eletti, qualsiasi sia la sezione di appartenenza.

Art. 2. Funzioni del Presidente

1. Ai sensi dell’art. 38 commi 1, 2, 3, 4 del R.D. n. 2537/1938 e del D.P.R. n. 169/2005 art. 4, il Presidente del Consiglio rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso.
2. Il Presidente vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio, assicura l’esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
3. In caso di assenza del Presidente alle riunioni del Consiglio, ne esercita temporaneamente le funzioni il Consigliere presente più anziano per iscrizione all’albo, che assumerà il titolo di Presidente anziano facente funzioni. Il Presidente, in relazione alle esigenze connesse con le attività dell’Ordine da svolgere e/o rappresentare, può a suo giudizio nominare uno o più Vice Presidenti, tra i Consiglieri di entrambe le sezioni. In questo caso il Vice Presidente più anziano d’iscrizione assume le funzioni indicate, in assenza del Presidente.
4. Il Presidente
 - sovrintende a tutte le attività del Consiglio;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee ordinarie e straordinarie degli iscritti;
 - stabilisce l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio e le Assemblee degli iscritti;
 - autorizza persone esterne al Consiglio a partecipare alle riunioni nei limiti stabiliti dal successivo art. 15 del presente Regolamento;
 - adotta provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di urgenza e li sottopone all’approvazione consiliare nella prima riunione utile;
 - stipula, in nome e per conto dell’Ordine, previa autorizzazione del Consiglio, contratti e convenzioni.
5. Il Presidente può delegare i Consiglieri ed iscritti all’Albo sue specifiche e determinate attività. Le deleghe saranno comunicate al Consiglio e potranno essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 3. Funzioni del Consigliere Segretario

1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni stabilite dall’art. 39 del R.D. n. 2537/1938: riceve le domande di iscrizione e di cancellazione, cura la corrispondenza e controlla il registro del protocollo, autentica le copie degli atti del Consiglio, verbalizza le riunioni delle adunanze del Consiglio e redige le deliberazioni assunte in apposito registro e, unitamente al Presidente, le sottoscrive.
2. Nella verbalizzazione delle riunioni ha l’obbligo di riportare ciò che è utile ai fini delle decisioni assunte; deve scrivere nel verbale, ove richiesto, le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, che hanno la facoltà di consegnare per iscritto la dichiarazione da riportare a verbale, nonché, in ogni caso, quanto espressamente richiesto dal Presidente.
3. Assicura l’esecuzione delle deliberazioni e, per le attività di cui all’art. 39 del R.D. 2537/1925, si può avvalere di un impiegato/a della Segreteria con compiti di verbalizzazione. Il Segretario può, se autorizzato dal Consiglio, redigere il verbale in formato elettronico che sarà, comunque, numerato e fascicolato. In ogni caso è custode e responsabile dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio. In assenza del Segretario nelle adunanze del Consiglio le funzioni sono svolte dal Consigliere meno anziano.

4. Il Presidente, su richiesta del Consigliere Segretario, può nominare uno o più Vice Segretari tra i Consiglieri di entrambe le sezioni per coadiuvare questi all'espletamento delle attività di cui alle funzioni di competenza, dando comunicazione al Consiglio.

In questo caso il Vice Segretario meno anziano d'iscrizione assume le funzioni sostitutive del titolare, in assenza del Segretario.

Sarà cura del Consigliere Segretario regolamentare le competenze specifiche dei singoli Vice Segretari, qualora nominati.

Art. 4. Funzioni del Consigliere Tesoriere

1. Svolge le funzioni stabilite dall'art. 40 del R.D. n. 2537/1938.
2. Predispone il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo per l'anno precedente che vengono sottoposti al Consiglio per l'adozione e la successiva approvazione dell'Assemblea degli Iscritti fissate dal Consiglio dell'Ordine per ogni anno. Ogni volta che è necessario, propone e porta all'approvazione del Consiglio gli assestamenti di bilancio preventivo.
3. Vigila sulla regolare riscossione delle quote annuali poste a carico degli iscritti, ed in generale su tutte le movimentazioni di natura economica e finanziaria, relazionando periodicamente al Consiglio. Firma bonifici ed assegni, necessari per il funzionamento dell'ordine, a seguito di autorizzazione del Presidente e del Segretario. Porta, inoltre, a conoscenza del Consiglio la situazione di Cassa ad ogni assestamento di bilancio e, in ogni caso, ogni trimestre.
4. Per le attività di cui all'art. 40 del R.D. 2537/1925 e per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale del personale della Segreteria e di eventuali consulenti dell'Ordine.
5. Il Presidente, su richiesta del Tesoriere, può nominare uno o più Vice Tesorieri tra i Consiglieri di entrambe le sezioni per coadiuvare questi all'espletamento delle attività di cui alle funzioni di competenza, dando comunicazione al Consiglio.

Sarà cura del Tesoriere regolamentare le competenze specifiche dei singoli Vice Tesorieri, qualora nominati.

Art. 5. Funzioni del Consigliere



1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte; partecipa alle iniziative del Consiglio e svolge tutte le attività connesse con deleghe ricevute e non può rifiutarsi senza giustificato motivo. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.
2. Le assenze frequenti o prolungate sono considerate ai sensi della vigente normativa, prevedendo anche la decadenza del Consigliere. Il Consigliere può essere autorizzato dal Consiglio, su richiesta formale e per motivazioni oggettive, ad assenze prolungate; il Consiglio, contestualmente all'autorizzazione, designa il Consigliere suo sostituto nelle attività di competenza.
3. Quando costituita, il Consiglio designa i Consiglieri che ne formano il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento in conformità allo statuto della Fondazione medesima. I Consiglieri designati si impegnano a partecipare con le medesime regole del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6. Funzioni di delega

1. Il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti, come indicato nel precedente art. 2.
2. Ciascun Consigliere o iscritto all'Albo potrà essere delegato dal Presidente a svolgere le funzioni operative o attività di sua specifica competenza. La delega può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento, informando il Consiglio. Il Consigliere delegato relaziona mensilmente al Presidente sull'assolvimento della funzione e lo svolgimento delle attività.

Art. 7. Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai relativi Vice ove nominati, e si avvale della segreteria dell'Ordine.



Art. 8. Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga

1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito, con surroga, dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e le relative motivazioni.
2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito. Ratificate le dimissioni, il Consiglio procede alla surroga.

Art. 9. Dimissioni delle cariche istituzionali

1. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere o i rispettivi vice che si dimettono dalla funzione (restando ferma la sua carica di Consigliere) devono comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria generale, la loro decisione e le relative motivazioni.
2. Il Presidente, avuto esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede immediatamente alla sostituzione della posizione resesi vacanti nei modi di cui agli articoli che precedono (nel caso il dimissionario sia lo stesso Presidente, il Consigliere anziano o il Vice Presidente se nominato prendono atto della decisione).

TITOLO II

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 10. Convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio, validità delle riunioni

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie di norma in un giorno prestabilito della settimana. In caso di particolari necessità il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio in un giorno diverso da quello fissato. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario, o su richiesta da inviare tramite la Segreteria e formulata da almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro sette giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria mediante e-mail agli indirizzi indicati dai Consiglieri o sulle PEC. La comunicazione deve essere inviata, di norma, almeno quattro giorni prima della data fissata per il Consiglio e deve contenere l'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, per la parte che non comprende casi personali, sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine. La sede della riunione, di norma, è la sala ad essa destinata nella sede dell'Ordine. In via straordinaria, con provata motivazione o per incontrare iscritti del luogo, le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in sedi diverse da quella dell'Ordine.
4. In caso di convocazioni d'urgenza per riunioni straordinarie l'avviso è comunicato telefonicamente. In tal caso devono essere posti in discussione solo gli argomenti effettivamente necessari ed urgenti.

Art. 11. Ordine del Giorno

1. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno stilato dal Presidente e potrà contenere anche argomenti e punti richiesti da almeno tre Consiglieri, purché la richiesta venga trasmessa, tramite la segreteria, prima dell'invio della convocazione della riunione; qualora la richiesta pervenga successivamente all'invio della convocazione del Consiglio, essa verrà inserita all'Ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Il Presidente può comunicare variazioni od integrazioni all'Ordine del Giorno. L'aggiunta di argomenti, anche se classificati come "comunicazioni del Presidente", può avvenire anche all'inizio di una seduta del Consiglio su proposta del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri a condizione che sia approvata dalla maggioranza dei Consiglieri e che riguardi argomenti urgenti. In ogni caso gli eventuali argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno vanno comunicati ai Consiglieri assenti.
3. Possono, inoltre, essere proposte modifiche all'ordine di trattamento dei punti all'ordine del giorno, sempre previa approvazione con la maggioranza dei presenti.

Art. 12. Pubblicità dei documenti

1. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere disponibili, per la consultazione dei Consiglieri, presso la segreteria dell'Ordine, di norma 48 ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza, gli argomenti di routine, la corrispondenza ordinaria e i provvedimenti di aggiornamento dell'Albo.

2. I Consiglieri possono consultare la documentazione ed estrarre copia solo previa autorizzazione del Consigliere Segretario. Resta sotto la personale responsabilità del Consigliere che ne ha fatto richiesta la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio ed il rispetto della riservatezza, nei limiti delle leggi vigenti.
3. Eventuali contestazioni in ordine alla indisponibilità dei documenti degli argomenti in discussione, nei termini precedentemente fissati, devono essere segnalati al Consigliere Segretario prima della riunione.

Art. 13. Validità delle riunioni e delle votazioni

1. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e debbono avere inizio entro trenta minuti dall'orario indicato nella convocazione.
2. Il numero legale, constatato all'inizio della riunione, si presume costante finché non si è constatato e verbalizzato l'allontanamento definitivo dei presenti; la riunione deve essere sospesa se viene a mancare il numero legale.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione per la prosecuzione. In caso di aggiornamento, il Presidente comunica ai presenti la data e l'ora della nuova riunione, nonché gli argomenti in discussione, senz'altro avviso. Agli assenti sarà notificato l'avviso della riunione secondo le modalità del presente regolamento.
4. La proposta, se non diversamente stabilito da norme legislative specifiche o dagli articoli del presente regolamento, è approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi; nel computo dei voti conseguiti dalle proposte non sono computate le astensioni; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Art. 14: Ordine degli interventi e modalità delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione; ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme regolamentari e deve garantire la libera e serena espressione di ciascun Consigliere. Il Presidente ha facoltà di fissare un termine per gli interventi, che può essere diverso per ciascun argomento all'Ordine del giorno.
2. Ciascun Consigliere può intervenire una sola volta nella discussione di un argomento, rispettando la durata prefissata. Ha diritto di replica il relatore di un argomento posto in discussione ed il Consigliere solo per fatto personale. Anche le repliche devono rispettare la durata prefissata. Gli interventi non possono superare i cinque minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i tre minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità.
3. Ogni Consigliere può chiedere la parola per questioni personali per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri Consiglieri che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. È facoltà del Presidente dare la parola per questioni personali immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta.
4. Esaurita la discussione, si passa immediatamente alla votazione ammettendo, prima dell'inizio dell'espressione del voto e nel tempo prefissato dal Presidente, solo le dichiarazioni di voto; non sono ammesse dichiarazioni di voto dopo l'inizio delle espressioni di voto e non sono ammesse repliche alle dichiarazioni stesse.
5. Sulle motivazioni non sono ammessi i dibattiti ma è consentita solo l'illustrazione della proposta, e le dichiarazioni di voto. La votazione su una mozione o su un emendamento precede qualsiasi votazione sul complesso della proposta a cui si riferisce, interrompendo temporaneamente la discussione sull'argomento stesso.
6. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, oppure colleghi di studio, o altri con i quali ha continuità di rapporti professionali. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni sono effettuate, di regola, in modo palese, tranne nei casi previsti dal presente regolamento e nei casi previsti dalla legge. Su richiesta di almeno cinque Consiglieri, formulata al termine della discussione, o per iniziativa del Presidente, la votazione può avere luogo per scrutinio segreto.

Art. 15. Pubblicità delle sedute e partecipazione di esperti esterni

1. Le sedute del Consiglio possono essere rese aperte agli iscritti in relazione agli argomenti da trattare se preventivamente stabilito dal Consiglio.
2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti esterni che intervengono soltanto nella discussione dell'argomento specifico per il quale sono stati convocati. Essi conferiranno, all'inizio della discussione, su quanto

espressamente richiesto dal Presidente; non possono partecipare al contraddittorio con i Consiglieri ma debbono rispondere solo ad eventuali richieste di chiarimenti.

Art. 16. Nomine e designazioni

1. Il Consiglio, nell'ambito delle sue attribuzioni, in seguito a specifica richiesta di enti pubblici o soggetti privati, per la composizione di Commissioni o per il conferimento di incarichi, procederà alla designazione, di norma con sorteggio, tra gli ingegneri che abbiano dichiarato la loro disponibilità, oltre che di possedere i requisiti richiesti. Il Consiglio si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato.
2. L'avviso per le manifestazioni di interesse sarà reso noto con pubblicazione sul sito istituzionale di specifico avviso che definirà le modalità di presentazione ed i criteri di selezione.
3. Saranno effettuate le designazioni esclusivamente nel caso in cui la richiesta è relativa ad un numero prestabilito di nominativi; in caso di richiesta senza specificazione del numero di ingegneri, non si effettueranno designazioni ma si provvederà a trasmettere l'elenco di tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti.
4. Per le designazioni da effettuare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086/1971 si procederà al sorteggio tra gli ingegneri inclusi nell'elenco permanente a tal fine predisposto. Gli iscritti in possesso dei requisiti vengono inseriti in elenco previa istanza di richiesta.
5. Sarà istituito un apposito "registro" informatico in cui saranno riportati i nominativi dei designati; in ogni caso sarà data priorità agli iscritti che non sono stati designati in precedenza per attribuzioni simili, a garanzia del principio di trasparenza e rotazione.

Art. 17. Verbalizzazione e approvazione degli atti del Consiglio

1. Il Consigliere Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio; redige e classifica le deliberazioni assunte, in apposito fascicolo, riportandone solo il dispositivo, ovvero quanto necessario alla loro applicazione.
2. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto dal Segretario anche mediante sistemi informatici con le modalità di cui all'art. 3. In assenza del Segretario il verbale è redatto dal Consigliere più giovane d'età, ovvero da un Vice Segretario, ove nominato.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione.
4. Il verbale della riunione si intende approvato al termine della seduta.
5. Documentazioni e/o tabelle richiamati nel corpo del verbale e, che per esigenze di sintesi vengono allegati, ne costituiscono parte integrante. L'eventuale scansione digitale del verbale deve contenere unitariamente anche l'intera scansione degli allegati.
6. I verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di segreteria e visionabili dai Consiglieri nell'esercizio del proprio mandato e dei compiti attribuiti. Eventuali copie dei verbali vanno richieste alla Segreteria con richiesta formale secondo le procedure di accesso ed autorizzate dal Segretario.

Art. 18. Pubblicità degli atti del Consiglio

1. I verbali vengono pubblicati, con le restrizioni dovute al rispetto della normativa sulla privacy, sul sito dell'Ordine dopo l'approvazione. Gli ordini del giorno verranno pubblicati in apposita sezione del sito web istituzionale.

TITOLO III

FUNZIONI ISTRUTTORIE – ORGANIZZAZIONE DI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO – COMITATI SCIENTIFICI

Le attività istituzionali del Consiglio, anche alla luce delle più recenti modifiche e degli indirizzi nazionali, comprendono e richiedono fasi istruttorie e di approfondimento per le quali possono essere necessari studi e/o o consultazioni di esperti.

Art. 19. Funzioni istruttorie

1. Per il lavoro istruttorio e di approfondimento, il Consiglio può articolarsi in **Commissioni**.
2. Inoltre, il Consiglio – con specifica delibera – può istituire **Commissioni Permanenti** e **Commissioni Tematiche**, ed anche Gruppi temporanei di Lavoro su specifiche questioni.

3. Le Commissioni Permanenti e le Commissioni regolate per il loro funzionamento da un apposito regolamento. Il Consiglio nomina, per ciascuna di esse, un Consigliere Referente che sovrintende i lavori della Commissione.
4. Le Commissioni ed i componenti decadono dalla nomina con la fine del mandato del Consiglio che li ha nominati.
5. Il Consiglio, per fini istruttori, di approfondimento e per argomenti di particolare specificità e/o complessità tecnico/giuridica, può nominare Gruppi di Lavoro a tema, anche interdisciplinari, per la stesura di documenti e pareri di supporto alle decisioni del Consiglio. Il gruppo sarà formato da un massimo di nove componenti.

Art. 20. Ricorso al principio di sussidiarietà

1. Considerata la complessità e la molteplicità delle attività istituzionali, per la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del Consiglio, in applicazione del principio di sussidiarietà, il Presidente può chiedere al Consigliere Referente di relazionare sull'argomento e, conseguentemente, il Consiglio può procedere nei lavori assumendo le decisioni del caso.

Art. 21. Composizione e funzioni delle Commissioni Istituzionali

1. Il Consiglio dell'Ordine con Delibera di Consiglio, per quanto riportato nell'art. 19, può istituire una o più Commissioni Istituzionali. Rientrano tra le Commissioni Istituzionali, a titolo non esaustivo:
 - CI.1 Commissione Deontologia
 - CI.2 Commissione Tariffe e Parcelle
 - CI.3 Commissione Bandi e LLPP e sportello Europa
 - CI.4 Commissione Formazione
 - CI.5 Commissioni Rapporti con Enti ed Istituzioni
 - CI.6 Commissione Osservatorio e monitoraggio attività professionale
 - CI.7 Carta dei servizi
2. I Consiglieri componenti delle Commissioni Istituzionali sono nominati dal Presidente su proposta dei consiglieri.
3. I lavori delle Commissioni Istituzionali sono assimilati a quelli del Consiglio, anche con riferimento al comma 2 del "382" di cui all'art. 2.07, e ne seguono per quanto possibile la disciplina.
4. Le Commissioni Istituzionali svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio.
5. La Commissione "Formazione" analizza, in conformità al Regolamento per la formazione continua, i casi di interesse del Consiglio e posti all'Ordine del Giorno, il riconoscimento dei CFP, gli esoneri e le eventuali richieste formulate dagli iscritti in merito, predisponendo gli schemi per il successivo parere del Consiglio.

Art. 22. Composizione e funzioni delle Commissioni Tematiche

1. Il Consiglio dell'Ordine può istituire una o più Commissioni Tematiche.
2. Le Commissioni Permanenti si interessano di aspetti che coinvolgono trasversalmente la vita professionale degli Ingegneri, anche indipendentemente da quelle tecniche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Commissioni Permanenti:
 - CT.1 Commissione Dipendenti Enti Locali
 - CT.2 Commissione Docenti
 - CT.3 Commissione Giovani Ingegneri con meno di 5 anni d'iscrizione
 - CT.4 Commissione Previdenza e Assistenza
 - CT.5 Commissione Monitoraggio Bandi
 - CT.6 Commissione Protezione Civile
 - CT.7 Commissione Sicurezza del lavoro e Prevenzione Incendi
 - CT.8 Commissione Ingegneri Sez. B
 - CT.9 Commissione di Genere
 - CT.10 Commissione ICT Innovazione ricerca e sviluppo
 - CT.11 Ingegneria forense
 - CT.12 impianti tecnologici
3. Il Consiglio nomina il Consigliere Referente. I lavori delle Commissioni sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti secondo lo specifico Regolamento delle Commissioni.

4. Svolgono compiti istruttori, formativi ed informativi, di documentazione e di proposta per gli aspetti di rispettiva competenza, da sottoporre al Consiglio su proposta del Consigliere referente, che relaziona periodicamente in Consiglio sui lavori della Commissione.
5. Le Commissioni ed i componenti decadono dalla nomina con la fine del mandato del Consiglio che li ha nominati.
6. Le Commissioni operano in piena autonomia per quanto riguarda l'elaborazione dei temi in esame e le eventuali iniziative pubbliche da proporre al Consiglio. Ciascuna Commissione organizzerà le proprie attività secondo le esigenze degli obiettivi prefissati. Il Consiglio ha la facoltà di proporre programmi di studio che possano dare il via a nuove commissioni. Le sedute delle commissioni sono aperte a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta; le date degli incontri saranno pubblicate sul sito dell'Ordine.
7. I membri o componenti delle commissioni devono essere iscritti all'Albo ed in regola con la quota d'iscrizione.
8. I temi riguardano i tre Settori dell'Ingegneria (Civile, Industriale, Informazione) e possono comprendere anche discipline tecnico-giuridiche, economico-gestionali, in forma interdisciplinare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Commissioni Tematiche: Urbanistica ed Edilizia, Sicurezza e Recupero del Costruito, Riquilibrata Edilizia Moderna, Edilizia storica e beni culturali, Gestione del Territorio, Geotecnica e Strutture, Infrastrutture e Trasporti, Energia Ambiente e Sostenibilità, Ingegneria dell'Informazione, Lavori Pubblici e BIM, Ingegneria Forense, Ingegneria Industriale, Impianti, Telecomunicazioni reti e sistemi, Ingegneria Medica, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Norme Antincendio.

Art. 23. Audizioni

1. Relativamente a specifici argomenti, le Commissioni possono effettuare audizioni di esperti non iscritti all'Albo, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

TITOLO IV

QUOTA ASSOCIATIVA - SPESE RIMBORSABILI - ATTIVITÀ FUORI SEDE - USO SALA CONFERENZE

Art. 26. Quota associativa

1. In sede di formazione del bilancio preventivo il Consiglio annualmente fissa l'importo della quota associativa all'Ordine.

Art. 27. Spese rimborsabili

1. Tutte le attività di carattere istituzionale, in qualsiasi forma si concretizzino, esercitate per conto dell'Ordine da parte dei Consiglieri relativamente al mandato ricevuto oppure dagli iscritti, sono atti di volontariato e, pertanto, non soggette ad alcuna forma di retribuzione.
2. Più in particolare, non è oggetto di indennità di missione, o riconoscimento economico di altra natura, il tempo dedicato alle attività istituzionali, o comunque connesse con iniziative dell'Ordine, ovunque svolte.
3. Sono oggetto di rimborso, le spese relative ad attività istituzionali.

Art. 28. Soggetti destinatari, autorizzazione e misura del rimborso

1. Sono legittimati a chiedere il rimborso delle spese sostenute, per iscritto, secondo le modalità ed i limiti previsti dal presente capo: a) gli impiegati presso l'Ordine; b) i Consiglieri; c) gli iscritti all'Albo quando operino su mandato del Consiglio o del Presidente; d) gli esperti, non iscritti all'Albo, quando operino a supporto delle attività istituzionali su richiesta del Consiglio o del Presidente. In caso di imprevista necessità debitamente comprovata il Presidente può autorizzare verbalmente il richiedente che a sua volta produrrà appena possibile i documenti attestanti l'urgenza della richiesta.
2. Le spese non specificatamente previste in questo Capo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio.
3. Spostamenti.
- 3.1. L'uso del mezzo proprio presuppone sempre il rilascio della dichiarazione scritta di esclusione dell'Ordine da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
- 3.2. Le spese di spostamento con mezzi ordinari e straordinari devono essere giustificate.
- 3.3. All'uso del mezzo proprio compete il rimborso omnicomprensivo (pedaggio autostradale e di custodia a parte) pari alla tariffa ACI. Per il rimborso si richiede la presentazione di autocertificazione. La distanza è calcolata con l'ausilio

di supporti di navigazione digitale on line di maggiore diffusione (www.tuttocitta.it, www.maps.google.it, www.viamichelin.it, www.discoveritalia.it, ecc.).

4. Vitto e pernottamento

- 4.1 Il rimborso delle spese di vitto e di pernottamento è subordinato alla presentazione della ricevuta-fattura.
- 4.2 Sono rimborsabili tutte le spese affrontate dal Presidente o suo delegato per ospitalità in nome e per conto dell'Ordine.
- 4.3 E' possibile utilizzare per le spese direttamente il bancomat dell'Ordine, previa autorizzazione del Tesoriere.

Art. 29. Rimborso delle spese

1. Il rimborso di spese sostenute ai sensi degli articoli precedenti, è corrisposto entro 30 giorni, previa presentazione della documentazione probatoria delle spese da rimborsare e di sua eventuale ricevuta-fattura, al Tesoriere che provvede alla liquidazione.

Art. 30. Spese di accoglimento e per eventi istituzionali

1. Su dettagliato piano di spesa predisposto dal Consigliere promotore/delegato, il Consiglio delibera sull'impegno delle spese da sopportare/rimborsare conseguenti alla organizzazione di eventi istituzionali e all'accoglimento (spostamenti, vitto, pernottamenti) di relatori, esperti ed autorità per specifiche riunioni e manifestazioni.

Art. 31. Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Ordine delegati sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota d'iscrizione per la partecipazione alle manifestazioni ed eventi di cui ai punti precedenti; essi hanno inoltre diritto a copia di tutta la documentazione fornita ai partecipanti.

TITOLO V ASSEMBLEA

Art. 32. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria; convocazione

1. Il Segretario raccoglie la firma dei partecipanti all'Assemblea e ne riporta la presenza su una copia dell'Albo. Raggiunto, conteggiando i presenti a prescindere dalla loro appartenenza alle Sezioni, il numero legale che per le assemblee in prima convocazione è pari alla maggioranza assoluta degli iscritti all'Albo indipendentemente dalle Sezioni, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente che dichiara valida l'Assemblea e dà inizio ai lavori, specificando la durata degli stessi.
2. In prima convocazione, il Presidente dichiara deserta la riunione se, ad un'ora dall'orario di convocazione, non è stato raggiunto il numero legale.
3. In seconda convocazione il Presidente dichiara valida l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 del "2537" e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso entro il 31 maggio di ogni anno e del bilancio preventivo per l'anno venturo, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 33. Funzioni del Presidente del Consiglio nello svolgimento dell'Assemblea

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Gli interventi non possono superare i cinque minuti; eventuali repliche non possono superare i due minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.
3. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri partecipanti che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. È facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni partecipante può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti; può fare dichiarazioni di voto per non più di due minuti.
4. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

Art. 34. Modalità delle votazioni e loro validità

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta, formulata al termine della discussione, di almeno un terzo dei presenti o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine dell'elenco dei presenti, ovvero per scrutinio segreto.
2. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, per le designazioni elettive.
3. Le designazioni elettive vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 35. Verbale

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto in forma sintetica dal Segretario verbalizzante.
2. Ciascun presente che ha partecipato alla discussione su uno specifico punto ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso dell'Assemblea e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Presidente.
3. Il verbale, controfirmato dal Presidente, è disponibile presso l'Ufficio di segreteria dove sono custoditi tutti i verbali delle Assemblee.
4. Le Assemblee possono essere, su disposizione del Presidente, registrate su supporti informatici come mero ausilio alla verbalizzazione. A seguito della approvazione del verbale, la registrazione su supporto informatico viene eliminata.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI OGNI ANNO

Art. 36. Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 37. Bilancio consuntivo

1. Al termine di ogni esercizio, entro quattro mesi, il Consiglio dell'Ordine esamina il Bilancio Consuntivo completo di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, predisposto dal Consigliere Tesoriere ed esprime il proprio parere in proposito con delibera motivata.
2. Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea degli iscritti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, convocata in assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 38. Bilancio preventivo

1. Il Consiglio dell'Ordine esamina il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Consigliere Tesoriere, ed esprime il proprio parere in proposito con delibera motivata.
2. Il Bilancio Preventivo, di norma predisposto entro il 30 novembre di ogni anno precedente a quello cui si riferisce, e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno cui si riferisce, è sottoposto all'Assemblea degli iscritti, convocata in assemblea ordinaria, per l'approvazione.
3. Fino all'approvazione del bilancio preventivo vale comunque a titolo di esercizio provvisorio quello approvato per l'anno anteriore.
4. Il Consigliere Tesoriere deve segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di Bilancio. Il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di variazione.

Art. 39. Pubblicazione e trasparenza dei Bilanci

1. I bilanci preventivi e consuntivi vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, nella sezione Consiglio Trasparente.

TITOLO VII
INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 40. Informazione e trasparenza

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva informazione delle condizioni fondamentali per garantire la trasparenza di gestione. Strumenti di informazione sono:
 - Sito istituzionale dell'Ordine, aggiornato tempestivamente e con regolarità e pubblicato ogni qualvolta vi sia la necessità di tempestiva informazione agli iscritti.
2. Qualunque sia lo strumento di informazione adottato devono essere pubblicate gli estratti sintetici delle deliberazioni di carattere generale adottate dal Consiglio.
3. La responsabilità per la redazione di tutti gli strumenti ufficiali di informazione è di esclusiva competenza del Consiglio, che potrà avvalersi del contributo organizzativo ed esecutivo di iscritti all'Ordine o di una specifica commissione di esperti.
4. Per le informazioni previste dalle relative disposizioni, dettate dalle norme vigenti o successivi aggiornamenti, è istituita la sezione Consiglio Trasparente, con le sezioni richieste dalla disposizioni ANAC.

Art. 41. Norme finali

Il presente atto di autoregolamentazione disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti; per quanto in esso non previsto valgono le norme delle succitate leggi.

Le successive modifiche del presente atto saranno adottate con deliberazioni assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

Il Consigliere Segretario

Ing. Nicola Zotti

Il Presidente

Ing. Giacomo PUCILLO

